



ULTERIORI MISURE ANTICOVID

in vigore dal 26.10.2020 al 24.11.2020

DPCM 24.10.2020

A cura di:

**Sportello Unico per le Attività Produttive e Polizia Locale
dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia**

Nel presente documento vengono illustrate e raccolte le disposizioni volte al contenimento dell'epidemia da SARS-COV-2 contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 che hanno maggiore impatto sulle attività economiche.

Restano ovviamente valide le misure generali di distanziamento sociale, di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno dei locali e di igienizzazione delle superfici e dei locali, già contenute nei precedenti provvedimenti normativi.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **dalle ore 5.00 fino alle 18.00**.
- Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive **limitatamente agli ospiti** delle strutture stesse.
- Il consumo al tavolo è consentito per un **massimo di quattro persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi.
- Resta sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- sono vietate tutte le feste sia al chiuso che all'aperto ivi comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose.
- Permane l'obbligo di **esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale**, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ESERCIZI COMMERCIALI

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che:

- possa essere assicurato il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro;
- gli ingressi avvengano in maniera dilazionata;
- venga impedito ai clienti di sostare all'interno del locale per un tempo maggiore rispetto a quello necessario all'acquisto dei beni;
- le attività si svolgano nel rispetto di protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio avuto riguardo allo specifico settore di appartenenza (→ linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni + Allegato 11 al DPCM 13.10.2020*).

ALLEGATO 11 D.P.C.M. 13.10.2020

Misure per gli esercizi commerciali

- 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
- 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.*
- 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.*
- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
- 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.*
- 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
- 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:*
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;*
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;***
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
- 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*

*N.B.: l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 rimane solamente RACCOMANDATA.

SALE DA GIOCO

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

PALESTRE PISCINE, CENTRI BENESSERE E CENTRI RICREATIVI

Sono sospese le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUATORI

I saloni di parrucchiere, i centri estetici ed i tatuatori, in quanto attività artigianali, sono esclusi dalle misure adottate per gli esercizi commerciali rimanendo comunque soggetti al rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni (ultimo aggiornamento 08.10.2020).

FIERE, SAGRE, CONGRESSI E CONVEGNI, PUBBLICI SPETTACOLI

Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono altresì vietate le attività convegnistiche e congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono in modalità a distanza.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

RIUNIONI PRIVATE

E' fortemente raccomandato, salvo casi di reale necessità, lo svolgimento di riunioni private in modalità a distanza.

E' fortemente raccomandato nelle abitazioni private di evitare di ricevere persone non conviventi salvo che per esigenze lavorative o per situazioni di necessità e urgenza.

SANZIONI

La violazione delle norme previste dai D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, inclusi gli allegati 1-20 e delle Linee Guida, viene sanzionata in base all'Art. 4 del D.L. 19/2020 n. 19, come di seguito specificato:

- Violazione "semplice" € 400,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica. SE il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica, la somma viene ridotta del 30% pari ad una sanzione di € 280,00.
- Violazione reiterata € 800,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica. SE il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica, la somma viene ridotta del 30% pari ad una somma di € 560,00.
- In caso di violazione dell'Art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) ed aa) del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, viene applicata la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. La stessa viene applicata in misura massima in caso di reiterazione della violazione.